



Federazione Gilda-Unams

Ambito Territoriale di Bari

Piazza Aldo Moro, 14 70122 BARI Tel / fax 080 5236797
E-mail: info@gildaba.it gildaba@pec.itt Web: www.gildaba.it

Soccombenza virtuale per il dirigente che non rispetta i tempi della contrattazione: sentenza della Gilda degli Insegnanti di Bari

Nel corso dell'a.s. 2022/23, in una scuola di Barletta, la RSU di istituto aveva più volte sollecitato il dirigente scolastico ad avviare la Contrattazione di Istituto e a fornire le informative previste dal contratto. Si deve precisare Ai sensi dell'articolo 7 commi 6 e 7 del contratto la contrattazione integrativa di istituto è avviata **entro il 15 settembre** e la sua durata **non può protrarsi oltre il 30 novembre**. Nonostante i numerosi inviti gli unici incontri si erano tenuti nel novembre del 2022 e a gennaio 2023, ben oltre quanto previsto dal contratto. Occorre sottolineare che è fondamentale chiudere il contratto nei tempi previsti al fine di poter predisporre gli incarichi aggiuntivi definendone anche la retribuzione. A questo punto la Federazione Gilda Unams di Bari inviava, nel marzo 2023, una lettera di diffida per attività sindacale al dirigente scolastico a cui faceva seguito un ricorso in tribunale. La convocazione del tavolo sindacale è avvenuta solo nel mese di giugno, pochi giorni prima dell'udienza. A seguito della riapertura del tavolo contrattuale il giudice del tribunale di Trani, con sentenza nr. 3204/23, dichiarava cessata la materia del contendere, ma stabiliva la soccombenza virtuale per l'amministrazione condannandola alle spese legali di € 2000,00. Questa sentenza è molto importante, perché spesso si avvia un ricorso per attività antisindacale per un mancato rispetto della tempistica o dell'invio delle informative da parte dei dirigenti scolastici. Il compito del giudice è quello di far cessare l'attività sindacale. Per evitare la soccombenza i Dirigenti Scolastici convocano le parti sindacali poco prima dell'udienza facendo di fatto cessare la materia del contendere. Nel caso in questione il giudice ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere, ponendo però le spese legali a carico dell'amministrazione, poiché la denunciata condotta omissiva ha determinato l'avvio dell'azione legale. L'amministrazione è stata quindi sanzionata, questo deve essere di monito per il futuro al fine di evitare il mancato rispetto della tempistica contrattuale.

Bari 27/11/2023

Il coordinatore provinciale
Federazione Gilda Unams
Prof. Vito Carlo Castellana